



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8293 del 2017, integrato da motivi aggiunti,
proposto dal

Comune di Santa Maria Capua Vetere, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Egidio Lamberti, con domicilio eletto
presso lo studio dell'avv. Marsili Massimiliano in Roma, viale dei Parioli 44;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero
dell'Economia e delle Finanze e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Lecce non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2017
(pubblicato su G.U. n. 123 del 29.5.2017) nella parte in cui ha proceduto a

determinare la quota del contributo da riconoscere al Comune di Santa Maria Capua Vetere per le spese sostenute ai sensi dell'art. 2 della L. n. 392/1941 nella misura indicata nella tabella D ad esso allegata nel complessivo importo di € 3.179.094,99 da corrispondere all'Ente in quote annuali di € 105.969,83 a far data dall'anno 2017 e fino al 2046 ed ha condizionato il relativo pagamento ad una espressa dichiarazione da parte dell'Ente di rinuncia ad ogni ulteriore azione e pretesa inerente il pagamento di detto contributo;

b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale

e per il risarcimento del danno derivante dall'adozione del provvedimento sopra indicato;

con motivi aggiunti presentati il 30/10/2017:

della nota prot. m-dg.DOG.10/08/2017.0151185.U del 10.8.2017 a firma del Direttore Generale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi nella parte in cui subordina l'erogazione delle somme a titolo definitivo per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari “ad un formale atto di rinuncia alle azioni pendenti” nonché eventualmente “a porre in esecuzione titoli esecutivi per il pagamento del medesimo contributo – unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva – ovvero una formale dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti” da inviare al Ministero della Giustizia entro il 30.09.2017;

e di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale,

nonché per il risarcimento del danno derivante dall'adozione dei provvedimenti sopra indicati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 il cons. Anna Maria

Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ravvisata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comuni potenzialmente incisi da un'eventuale rimodulazione in termini sfavorevoli del contributo/finanziamento per effetto dell'eventuale accoglimento del gravame proposto da parte ricorrente, atteso il carattere scindibile del provvedimento gravato in proporzione e nei limiti dell'interesse azionato ed unicamente con riferimento alla posizione della parte originaria ricorrente (v. CdS IV 2203/2018);

Ritenuto che debba tenersi conto della posizione di controinteresse effettivamente ravvisabile in capo ai beneficiari dei contributi ovvero di tutti i comuni destinatari degli stanziamenti di cui alla Tabella D allegata al d.P.C.M., autorizzandosi l'integrazione del contraddittorio, dato l'elevato numero di destinatari, mediante la pubblicazione sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un avviso dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- l'identità della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame;
- 4.- l'indicazione dei nominativi dei soggetti controinteressati;
- 5.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica in forma semplificata;
- 6.- il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;

Ritenuto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri debba, in conseguenza di quanto disposto, pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza nonché dell'elenco nominativo dei comuni controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto, inoltre, che la P.A. resistente:

b.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente decisione e l'elenco nominativo dei controinteressati;

c.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "pubblicità legale"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che i disposti adempimenti debbano essere effettuati, quanto alla parte di competenza del ricorrente, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dispone che parte ricorrente proceda alla integrazione del contraddittorio processuale secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, l'udienza pubblica dell'8 maggio 2019.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carminé Volpe, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Anna Maria Verlengia

IL PRESIDENTE
Carminé Volpe

IL SEGRETARIO